

Sentenza n. 45/2026 pubbl. il 14/03/2026

RG n. [REDACTED]

Sentenza n. cronol. 180/2026 del 14/03/2026



**GIUDICE DI PACE DI UGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Ugento, Avv. Tobia Nassisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. [REDACTED] RGAC e promossa

DA

[REDACTED] da [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Sansonetti che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Giannuzzi Daniele giusta procura in atti

-OPPONENTE-

CONTRO

[REDACTED] con sede in [REDACTED] e, per essa, quale mandataria [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura speciale resa con atto separato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED].

- OPPOSTA -

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 132/2° comma n. 4 disp. attuaz. cpc come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69/2009 entrata in vigore il 04.07.2009 si omette lo svolgimento del processo e si espongono le ragioni della decisione con modalità concise. All'udienza del 20/10/2025, a trattazione telematica, il Giudice, preso atto delle note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ha assegnato la causa a sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] (R.G. n. [REDACTED]), emesso in data 21.03.2024 dal Giudice di Pace di Ugento con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 5118,75 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento. L'opponente in via preliminare eccepiva: 1) Improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 2) Assenza di riferibilità della procura all'azione intrapresa; 3) Mancata attestazione di conformità degli allegati. Nel merito: 1) La carenza di legittimazione attiva il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] in mancanza di prova della cessione del credito.; 2) la prescrizione del credito ex art. 1957 c.c.; 3) la presunta nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/90. Evidenziava ancora la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dall'opponente perché emessa in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990 (legge Antitrust).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la [REDACTED] rappresentata da [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t. che contestava la proposta opposizione e sostenendo la propria legittimazione attiva nel giudizio de quo. Esponeva che in data 04.12.2020 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, acquistava, in virtù di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, un portafoglio di crediti pecuniari dalla Unione Banche Italiane e di aver assolto gli obblighi pubblicitari della cessione del credito mediante avviso sulla G.U. e di aver comunicato al debitore tale cessione unitamente al sollecito di pagamento. Quanto all'eccepita carenza di prova scritta del credito azionato evidenziava di essere creditrice in virtù di contratto di conto corrente n. [REDACTED] (doc. alleg. 4), garantito da contratto di fideiussione omnibus specifica sottoscritto dalla sig.ra [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo pari ad €. 6500,00 (doc. 4)



producendo nel monitorio, i contratti [REDACTED] e [REDACTED] la lettera di cessione [REDACTED] con cui derivava il credito ex art. 50 TUB; e nel presente giudizio, allegava la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, elenco delle posizioni cedute, dichiarazione di cessione e lettere di diffida. Quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che l'opponente era stata raggiunta da diffide di messa in mora. In merito all' eccezione di controparte sulla nullità della fideiussione ex art.1419 c.c. l'opposta ne contestava la genericità così come contestava la verificata decadenza dall'azione in quanto nel contratto di fideiussione era riportato che l'obbligazione del fideiussore rimaneva sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e non alla sua scadenza e in ogni caso che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza. Ritenuta quindi fondata la propria pretesa creditoria, la Società opposta così concludeva: “- **nel merito**, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; - **in via subordinata**, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”. Con ordinanza del 03/05/2025, il Giudice, rimettendo la causa sul ruolo, assegnava il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, veniva fissata l'udienza del 20/10/2025 per la decisione, onde la causa veniva assegnata a sentenza.

1. Preliminarmente, **sulla mediazione obbligatoria**, si osserva che l'espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 02/07/2025 avente esito negativo, prodotto dalla difesa di [REDACTED] unitamente al deposito delle note scritte del 14/01/2025, come disposto dal Giudice con ordinanza del 03/05/2025 porta a ritenere superata la eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte opposta.

2. **Sull'eccezione inerente il difetto di procura alle liti** sollevata da parte opponente si osserva che “**La procura generale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve necessariamente a pena di nullità, contenere la specifica dei procedimenti per la quale essa è stata materialmente conferita, prescindendo per altro dall'effettiva esistenza di una res litigiosa al momento del suo conferimento**” (Tribunale Avezzano sez. lav., 06/12/2022, n.248).

Nel caso di specie il difensore della [REDACTED] ha depositato procura speciale alle liti relativa a “....*comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare; (d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società, fare atti di precetto; predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura; richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi....*”. Pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.

3. In merito alla questione della **nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo notificato per difetto delle attestazioni di conformità**, si rileva che dall'esame della stessa produzione documentale dell'opponente, risulta la copia del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo notificato, munito delle attestazioni di conformità, da parte del difensore, Avv. [REDACTED] e recante la data del 03/04/2025, a norma dell'art. 16-bis comma 9-bis D.L. n. 179 del 2012, delle copie informatiche oggetto di notificazione (ricorso per ingiunzione, decreto ingiuntivo e procura alle liti) ai corrispondenti atti contenuti all'interno del fascicolo informatico.

Si consideri, peraltro, che l'eventuale mancanza di simile attestazione non comporterebbe la nullità dell'atto, bensì una **mera irregolarità**, comunque sanata in forza del principio di raggiungimento dello scopo.

4. **Passando all'esame del merito**, occorre procedere con priorità al vaglio **dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva**, in quanto assorbente di tutte le altre.

L'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a [REDACTED] per non avere la detta Società prodotto il contratto di cessione dei crediti rilevando altresì che la documentazione prodotta da controparte non era idonea a dimostrare l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco: di conseguenza, gravava sull'opposta l'onere di fornire una prova compiuta dell'inserimento del credito oggetto del giudizio nella suddetta operazione.



Orbene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cessionario di crediti in blocco ex art. 48 TUB quale il caso di specie, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione.

A riguardo si rammenta Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale *“la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima giacché una cosa è l'avviso della cessione-necessario ai fini dell'efficacia della cessione un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”*.

Ancora, la Corte di Cassazione ha specificato che *“la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo- in termini generici se non proprio promiscui- ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza- in questa sua minima struttura informativa- degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi CP_1 ovvero esclusi né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E per contro principio ricevuto dalla giurisprudenza di questa Corte che colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”* (Cass. 5617/20; Cass. 20739/22).

Con sentenza n. 2780/19 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto ai fini della prova della legittimazione attiva la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale corredato dei rispettivi elenchi dei debiti ceduti. Quindi in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco: *“in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”* (così, Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).

Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera *“notificazione”* della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Civ. n. 28790/2024).

Ciò in quanto, come detto, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata ed il relativo oggetto ex art. 1346 c.c (Cass. 20739/22; Cass 437/22 e Cass 1528/22 e da ultimo Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262).

Principi, ribaditi, di recente dalle note ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25/08/2025, che hanno affermato il principio secondo cui *“in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nel caso di cessione parziale con esclusione di determinate categorie di crediti, il cessionario deve provare non solo che le posizioni creditorie fatte valere siano ricomprese nel perimetro dei crediti ceduti in blocco, ma anche che le stesse non siano incluse tra quelle escluse dalla cessione in base ai criteri stabiliti dall'atto di cessione, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente non sono sufficienti a provare l'esistenza dei contratti quando il debitore ceduto ne contesti l'esistenza, dovendo il giudice*



procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie, in quanto il giudice di merito abbia attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, e non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie”.

Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, va osservato che i documenti prodotti dalla opposta in giudizio non risultano idonei a fornire prova della richiesta legittimazione attiva.

Insufficienti ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel caso di specie, offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio.

In primo luogo, si rileva l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale atteso che dalla stessa si evince che *“I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet [REDACTED] fino alla loro estinzione”.*

Quanto all'esistenza in Gazzetta Ufficiale di tale sito internet da cui ricavare l'elenco dei crediti ceduti non costituisce idonea prova della legittimazione attiva della società creditrice in assenza della produzione documentale del suddetto elenco di posizioni debitorie.

L'indirizzo Web a cui espressamente rinvia per la verifica della lista dei creditori ceduti non fornisce, nell'attualità, alcun elemento idoneo.

La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto del contratto di cessione in blocco concluso non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente.

Parte opposta come sopra rilevato in allegato agli atti difensivi non ha offerto produzioni documentali aventi sufficiente rilievo probatorio (quali potevano essere il contratto di cessione di crediti in blocco in originale corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti né il documento prodotto, costituito da una dichiarazione unilaterale di cessione può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione).

Nel caso in esame è presente in atti un documento in cui sono rappresentati i debitori ceduti ma identificati solo ed unicamente da *numeri astratti*, assolutamente privo di firma e di alcuna intestazione e che, a parere di questo giudice, non ha alcuna valenza probatoria in quanto rappresenta soltanto un elenco di asserite posizioni debitorie indicate con le seguenti diciture *“codice identificativo debitore ceduto”* e quindi individuate da numeri, completamente slegate dai precedenti documenti e che non certificano nulla.

Tra l'altro, come già rilevato, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U.: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.

Trattandosi, infatti, di cessioni in blocco, la pubblicazione sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, di ulteriori cessioni effettuate dal medesimo cedente per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo rende inattendibile il contenuto della Gazzetta Ufficiale per cui il debitore ceduto, potrebbe essere anche compreso in altre cessioni in blocco (Trib. Brescia 3086/2022).

Dunque, il mero fatto, pur pacifico, della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

La [REDACTED] riconoscendosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, aveva l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Oltremodo, la dichiarazione resa dal cedente, per mezzo di asserito funzionario – presente tra gli atti di cui è causa – quale ulteriore conferma dell'intervenuta cessione del credito, non ha alcun valore probatorio dal momento che resta un atto predisposto unilateralmente dal cedente privo della dimostrazione che il firmatario abbia poteri di firma (Trib. Rovigo sent. n. 156/2023).

Dunque, la dichiarazione fornita da [REDACTED] non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute, i quali, invece, avrebbero dovuto essere allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, tuttal più corroborati dall'avviso in Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione stessa.



Alla luce della documentazione complessivamente offerta, la certificazione da parte dell'opponente circa la prova dell'effettiva cessione in capo a [REDACTED], e per essa degli specifici crediti pretesi nei confronti del fideiussore e del debitore principale e pertanto della sussistenza della effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte della Società opposta.

Né la circostanza del deposito del contratto di finanziamento può ritenersi sufficiente ai fini della prova della cessione del credito atteso che il possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Né tale prova può ritenersi raggiunta mediante produzione in giudizio della certificazione del 21/01/2021 proveniente dal dirigente di [REDACTED] sulla conformità dell'estratto conto alle scritture contabili ex art. 50 TUB, in quanto non può attribuirsi a detto documento valenza sostitutiva del contratto, a fronte della specifica contestazione operata dall'opponente circa l'esistenza del rapporto né tantomeno ha valenza probatoria l'attestazione rilasciata da [REDACTED] in data 19.09.2024 che fa riferimento alla cessione del credito in favore di [REDACTED] dei rapporti [REDACTED] (contratto di conto corrente ordinario) e rapporto [REDACTED] (mutuo chirografario), laddove nella comunicazione di cessione del 07/05/2021 inviata da [REDACTED] al debitore principale e alla garante si fa riferimento alla posizione a sofferenza id. [REDACTED].

5. Per compiutezza di argomentazione, si ritiene di esaminare anche la questione relativa alla richiesta di parte opponente di dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione, stipulati dall'opponente con la Banca cedente a garanzia delle obbligazioni del debitore principale, **per violazione dell'art. 2, Legge 287/1990**.

Sul punto, deve essere richiamato il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia, con il quale l'Autorità ha denunciato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (cd. Legge Antitrust), che sanziona con la nullità, le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

In effetti, nel contratto di fideiussione in oggetto del 18/05/2007, l'art. 6 prevede che "*che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc che si intende derogato*".

Ciò posto, non può accedersi alla tesi dell'opposta, secondo cui i contratti in parola andrebbero inquadrati come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come contratto di fideiussione, al fine di non far valere la nullità parziale e di garantire la deroga ai termini stabiliti dall'art 1957 c.c.. Tanto perché nei contratti in oggetto, non può desumersi il carattere autonomo della garanzia né dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, che è riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, senza previsione di limiti alle eccezioni da quest'ultimo opponibili.

Peraltro, la fideiussione, diversamente dalla garanzia autonoma, è una fattispecie tipica alla quale si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti; inoltre, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. (interpretatio contra stipulatorem), secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Né, ancora, può accedersi alla tesi secondo cui la normativa antitrust richiamata non potrebbe applicarsi alle fideiussioni de quo, in quanto "specifiche", essendo, ai fini della declaratoria di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust irrilevante la "distinzione" tra fideiussione cd. omnibus e fideiussione c.d. specifica (Cass. Civ. Sezioni Unite n. 41994/2021) deve essere dichiarato la parziale invalidità delle fideiussioni, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, dell'art. 5 delle fideiussioni, con la conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c., secondo cui "*il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale soltanto se il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate*". Ciò posto, le lettere raccomandate a/r del 23/01/2017 e del 23/10/2018 non possono avere efficacia di interruzione del termine semestrale, poiché non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale; le istanze menzionate dalla norma devono avere carattere giudiziale, ossia il creditore deve esperire un'azione giudiziale, al fine di ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. 2898/1976). In altre parole, è necessario ricorrere ad un *«mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente,*



secondo le forme e i modi di legge, l'accertamento [REDACTED] dall'esito e della concreta idoneità a raggiungere l'obiettivo" (Cass. 1724/2016; Cass. 7502/2004; Cass. 6823/2001).

A ciò aggiungasi che vi è perfetta coincidenza tra la clausola inerente alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc (presente all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti in data 18/05/2007) e la disposizione presente nello schema ABI censurato dall'Autorità Garante, perfettamente riproduttiva di quella inserita nella scheda contrattuale in atti.

Nella fattispecie, al predetto art. 6 si prevede: "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si intende derogato".

Costituisce, altresì, circostanza pacifica il fatto che il debitore principale sia stato costituito in mora con racc. del 07/05/2021 e quando oramai [REDACTED] aveva operato il recesso dai rapporti già in data 31/01/2028.

Non risulta che la Banca abbia posto in essere alcuna azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro i sei mesi successivi; il decreto ingiuntivo è stato richiesto solo nel 2024, ben oltre il termine di legge.

In base alle suesposte considerazioni, **P'opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del 21/03/2024**, rimanendo assorbita ogni altra questione.

6. **Spese processuali**.

Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Giudice che, alla luce della peculiarità della vicenda processuale e preso atto della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari rispetto a quello seguito nella presente decisione, ricorrono i presupposti per disporre **la compensazione** delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gallipoli definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig.ra [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso in data 21-03-2024, e con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 5118,17, oltre interessi, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) **Accoglie** l'opposizione **e revoca** il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) **Compensa** le spese processuali tra le parti.

Ugento, 22/12/2025

Il Giudice di Pace
(Avv. Tobia Nassisi)

